Art. 5

 Validita' dell'anno scolastico

 nella scuola secondaria di primo grado

 1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione

finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da

comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel

monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto

di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del

collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi

eccezionali, congruamente documentati, purche' la frequenza

effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per

procedere alla valutazione.

 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui

non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio

dei docenti, la non validita' dell'anno scolastico e delibera

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame

finale del primo ciclo di istruzione.